



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI FORLÌ

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>CAMPANILE</u>	<u>PIETRO</u>	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	<u>ARDIGO'</u>	<u>LUCIO</u>	Giudice
<input type="checkbox"/>	<u>PARADISI</u>	<u>STEFANO</u>	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 681/2015
spedito il 19/10/2015
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 95 PUBBLICITA' 2015
contro:
COMUNE DI FORLÌ
PIAZZA SAFFI, 8 47100 FORLÌ
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 95 PUBBLICITA' 2015
contro:
I.C.A. SRL CONCESSIONARIO DEL COMUNE DI FORLÌ
VIA ROSSELLI DEL TURCO, 16 47122 FORLÌ

proposto dal ricorrente:
ADRIATICA PUBBLICITA' SRL
ZONA INDUSTRIALE CAMPOLUNGO SNC 63100 ASCOLI PICENO AP

difeso da:
PELLICCIONI TIZIANO
VIA DEL TRIVIO, 1 63100 ASCOLI PICENO AP

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE


N° 681/2015

UDIENZA DEL

21/11/2016 ore 09:00

N°
253
PRONUNCIATA IL:
21 NOV. 2016

DEPOSITATA IN:
SEGRETARIA IL
30 AGO. 2017
Il Segretario



Ritenuto in fatto e in diritto

1 - La S.r.l. Adriatica Pubblicità propone ricorso avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe deducendone l'illegittimità, in quanto sarebbe stata applicata una tariffa maggiorata del 20 per cento rispetto a quella precedentemente in vigore, adottata illegittimamente, in quanto gli aumenti tariffari deliberati ai sensi dell'art. 11, co. 10, l. 449/1997 sarebbero caducati per effetto dell'art. 23, co. 7, d. l. n. 83 del 2012, che, per l'appunto, ha abrogato (anche per gli aumenti disposti anteriormente) il citato art. 11, comma 10 della l. n. 449/97.

In tale modo, si sarebbe verificata una violazione dell'art. 52, primo comma, del d.P.R. n. 446 del 1997, a mente del quale non è consentito ai Comuni disciplinare le proprie entrate in base a un regime tariffario superiore rispetto all'aliquota massima prevista dalla legge statale. Viene richiamata, a sostegno della dedotta illegittimità della tariffa, la decisione del Consiglio di Stato n. 7887 del 21 ottobre 2014.

1.1 - Si è costituita ICA S.r.l. a mezzo del proprio amministratore unico, rag. Oscar Giannoni, che ha contestato la fondatezza delle richieste della ricorrente.

2 - Il ricorso è infondato.

Deve, infatti, tenersi conto dell'art. 1, co. 739, L. n. 208 del 2015 che ha così disposto: *"L'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012."*

2.1 - Appare evidente che l'abrogazione della norma che prevedeva la possibilità di aumentare le tariffe, se ha privato (per il futuro) gli enti locali di tale potere, non ha invece inciso sulle tariffe già deliberate, non essendo stato disposto alcunché di esplicito riguardo ad esse. Operando l'abrogazione *"dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge"*, il comma 739 non autorizza la conclusione che il legislatore abbia inteso effettuare un generalizzato ripristino della tariffa base estendendo l'effetto abrogativo anche alle tariffe legittimamente maggiorate (che restino validi gli aumenti deliberati prima dell'entrata in vigore del D.L. 83/2012 è affermato dal C.G.A., Adunanza delle Sezioni riunite del 13 gennaio 2015, parere 368/2015: *"poiché l'imposta sulla pubblicità è un'imposta il cui importo è determinato dalla legge (e non potrebbe essere diversamente ex art. 23 Cost.), venuta meno ... la norma che prevede gli aumenti fissandone il tetto, l'ente locale non avrebbe potuto effettuare alcun aumento*



rimanendo validi solamente quelli effettuati prima dell'abrogazione del citato articolo 11, comma 10, l. 449/1997". (cfr. anche TAR Veneto, III, 7 ottobre 2015 n. 1001).


2.2 - La facoltà di prorogare tacitamente le tariffe previgenti, in assenza di una norma che imponesse il ripristino della tariffa base ed alla luce del fatto che il potere di disporre aumenti è stato abrogato "dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge": a conferma che ciò che è venuto meno è il potere di deliberare nuovi aumenti, mentre l'effetto abrogativo non opera riguardo a quelli deliberati in precedenza (Cfr. TAR Pescara, 15 luglio 2016, n. 267, che ha anche affermato la manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale della norma interpretativa, non risultando la denunciata portata innovativa rispetto a quanto già desumibile dal testo della norma interpretata).

3 - Le difficoltà di natura ermeneutica, tali da richiedere l'emanazione di norme interpretative, impongono la compensazione delle spese di lite.

P. Q.M.

Rigetta il ricorso. Spese compensate.

Forlì, 21 novembre 2016.



Il Presidente est.

P. CAMPANILE



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI FORLÌ

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>CAMPANILE</u>	<u>PIETRO</u>	<u>Presidente e Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>ARDIGO'</u>	<u>LUCIO</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>	<u>PARADISI</u>	<u>STEFANO</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 34/2016
spedito il 15/01/2016

- avverso DINIEGO RIMBORSO n° DEL 12.10.2015 PUBBLICITA' 2013
- avverso DINIEGO RIMBORSO n° DEL 12.10.2015 PUBBLICITA' 2014
contro:
COMUNE DI FORLÌ
PIAZZA SAFFI 8 47100 FORLÌ

- avverso DINIEGO RIMBORSO n° DEL 12.10.2015 PUBBLICITA' 2013
- avverso DINIEGO RIMBORSO n° DEL 12.10.2015 PUBBLICITA' 2014
contro:
I.C.A. SRL IMPOSTE COMUNALI AFFINI

proposto dal ricorrente:
ADRIATICA PUBBLICITA' SRL
ZONA INDUSTRIALE CAMPOLUNGO SNC 63100 ASCOLI PICENO AP

difeso da:
PELLICCIONI TIZIANO
VIA DEL TRIVIO,1 63100 ASCOLI PICENO AP

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 34/2016

UDIENZA DEL

21/11/2016 ore 09:00

N°

254

PRONUNCIATA IL:

21 NOV. 2016

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

30 AGO. 2017

Il Segretario



Ritenuto in fatto e in diritto

1 - La S.r.l. Adriatica Pubblicità propone ricorso avverso il rigetto dell'istanza di rimborso per le annualità 2013 e 2014, deducendone l'illegittimità, in quanto sarebbe stata applicata una tariffa maggiorata del 20 per cento rispetto a quella precedentemente in vigore, adottata illegittimamente, in quanto gli aumenti tariffari deliberati ai sensi dell'art. 11, co. 10, l. 449/1997 sarebbero caducati per effetto dell'art. 23, co. 7, d. l. n. 83 del 2012, che, per l'appunto, ha abrogato (anche per gli aumenti disposti anteriormente) il citato art. 11, comma 10 della l. n. 449/97.

In tale modo, si sarebbe verificata una violazione dell'art. 52, primo comma, del d.P.R. n. 446 del 1997, a mente del quale non è consentito ai Comuni disciplinare le proprie entrate in base a un regime tariffario superiore rispetto all'aliquota massima prevista dalla legge statale. Viene richiamata, a sostegno della dedotta illegittimità della tariffa, la decisione del Consiglio di Stato n. 7887 del 21 ottobre 2014.

1.1 - Si è costituita JCA S.r.l. a mezzo del proprio amministratore unico, rag. Oscar Giannoni, che ha contestato la fondatezza delle richieste della ricorrente.

2 - Il ricorso è infondato.

Deve, infatti, tenersi conto dell'art. 1, co. 739, L. n. 208 del 2015 che ha così disposto: *"L'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012."*

2.1 - Appare evidente che l'abrogazione della norma che prevedeva la possibilità di aumentare le tariffe, se ha privato (per il futuro) gli enti locali di tale potere, non ha invece inciso sulle tariffe già deliberate, non essendo stato disposto alcunché di esplicito riguardo ad esse. Operando l'abrogazione *"dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge"*, il comma 739 non autorizza la conclusione che il legislatore abbia inteso effettuare un generalizzato ripristino della tariffa base estendendo l'effetto abrogativo anche alle tariffe legittimamente maggiorate (che restino validi gli aumenti deliberati prima dell'entrata in vigore del D.L. 83/2012 è affermato dal C.G.A., Adunanza delle Sezioni riunite del 13 gennaio 2015, parere 368/2015: "poiché l'imposta sulla pubblicità è un'imposta il cui importo è determinato dalla legge (e non potrebbe essere diversamente ex art. 23 Cost.), venuta meno ... la norma che prevede gli aumenti fissandone il tetto, l'ente locale non avrebbe potuto effettuare alcun aumento



rimanendo validi solamente quelli effettuati prima dell'abrogazione del citato articolo 11, comma 10, l. 449/1997". (cfr. anche TAR Veneto, III, 7 ottobre 2015 n. 1001).


2.2 - La facoltà di prorogare tacitamente le tariffe previgenti, in assenza di una norma che imponesse il ripristino della tariffa base ed alla luce del fatto che il potere di disporre aumenti è stato abrogato "dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge": a conferma che ciò che è venuto meno è il potere di deliberare nuovi aumenti, mentre l'effetto abrogativo non opera riguardo a quelli deliberati in precedenza (Cfr. TAR Pescara, 15 luglio 2016, n. 267, che ha anche affermato la manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale della norma interpretativa, non risultando la denunciata portata innovativa rispetto a quanto già desumibile dal testo della norma interpretata).

3 - Le difficoltà di natura ermeneutica, tali da richiedere l'emanazione di norme interpretative, impongono la compensazione delle spese di lite.

P. Q.M.

Rigetta il ricorso. Spese compensate.

Forlì, 21 novembre 2016.



Il Presidente est.

CAMPANILE